



Ce. 3673
P. 1112/37

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Il Giudice

Visti gli atti per sciogliere la riserva formulata alla udienza del 23/3/2007 con assegnazione di giorni 30 per il deposito di note autorizzate, nella causa tra ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ s.r.l. contro ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ con cui si chiede l'adozione di misure urgenti, ex art. 700 c.p.c, atte a impedire la attività di concorrenza sleale posta in essere dalla ditta resistente;

rilevato che è stato affermato in Giurisprudenza in principio che la società posta in liquidazione non possa essere soggetto passivo della condotta di concorrenza sleale, posto che con la liquidazione muta la finalità della attività residua, che non consiste più nel conseguimento dello scopo sociale (e, quindi, nel caso di società commerciale, nel conseguimento di utili), ma viene sostituito dallo scopo di dimettere il patrimonio sociale, mediante cessione delle attività e pagamento delle passività. Vedi Cass. 7577/1994 che recita: *"Lo sviamento di clientela e la sottrazione di dipendenti, nei riguardi di una società in fase di liquidazione, non possono configurare, nemmeno astrattamente, concorrenza sleale, in assenza del presupposto della sussistenza di un rapporto concorrenziale fra autore e vittima del fatto, vale a dire della qualità di entrambi di imprenditori operanti nello stesso settore di mercato od in settori connessi (cfr. Cass. n. 4787 del 9 novembre 1977 e n. 136 del 25 gennaio 1965). Tale qualità, infatti, non è ravvisabile in capo a società in liquidazione, la quale non è abilitata ad intraprendere nuovi affari, resta in vita con il solo obiettivo di definire i rapporti in corso, estinguere le passività e ripartire le attività residue (artt. 2272 e segg. cod. civ.), e, quindi, esce dal novero delle imprese in potenziale conflitto"*.

Tale affermazione di principio potrebbe essere mitigata nella sola ipotesi in cui la decisione di porre la società in liquidazione sia conseguenza esclusiva delle perdite d'esercizio connesse alla illecita attività di concorrenza. In questo caso potrebbe ritenersi la sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale in capo alla società, seppur posta in liquidazione, atteso che il venir meno della causa della perdita di redditività potrebbe

15/03/2007
C. 20
15/03/2007


determinare la revoca della delibera di liquidazione. Questa è, difatti, la tesi sostenuta dalla ricorrente. Tale tesi, però, non appare del tutto convincente, atteso che la decisione di porre la società in liquidazione dovrebbe seguire all'inutile esperimento di tutte le attività anche giudiziarie volte a fronteggiare la crisi ed impedire la prosecuzione della attività illecita, non precedere tutte le diverse iniziative. Nel caso che ci occupa, peraltro, la questione non assume rilevanza, dal momento che non solo non è provato che la liquidazione sia conseguenza esclusiva della supposta concorrenza sleale, ma, addirittura, esistono elementi indiziarci che proverebbero il contrario. E' provato che la liquidazione è stata disposta il 31/12/2005. Viene provata una minore redditività tra il 2004 ed il 2005 a mezzo bilancio. Non viene provata la inferiore redditività per gli anni successivi, segno che l'attività commerciale è cessata, in coerenza con l'istituto della liquidazione. E' ulteriormente provato che proprio nel 2005 la società ha subito la perdita delle scorte di magazzino per un allagamento. Il ricorrente asserisce che dette scorte sono state ricostituite gratuitamente dai fornitori, per un totale di merce fornita gratis di € 103.000,00. E' evidente che tale affermazione è assai difficilmente credibile. Non si comprendono i motivi per cui i fornitori avrebbero dovuto operare tale atto di liberalità per importi così rilevanti, senza oltretutto un supporto documentale a comprova di una operazione che doveva, comunque, essere necessariamente fatturata, anche se a imponibile 0. Non vi è prova di tale ricostituzione gratuita del magazzino, né è stato dedotto che la perdita sia stata in alcun modo indennizzata. E' più che verosimile, quindi, che la perdita di redditività che la società ha registrato tra il 2004 ed il 2005 è proprio dovuta a tale incidente, risultando, oltretutto compatibile con essa per quanto concerne l'importo.

E' provato, poi, mediante la deposizione testimoniale del sig. [REDACTED], che l'attività commerciale della società in liquidazione prosegue sotto diversa compagine societaria. Il che porta definitivamente ad escludere che la società sia stata costretta alla liquidazione dalla concorrenza sleale dello Iannicelli.

Quanto precede è sufficiente per affermare che non sussistono motivi per discostarci dal principio giurisprudenziale innanzi descritto. La società in liquidazione non può essere vittima di concorrenza sleale, atteso che non ha più la veste di imprenditore operante.

Solo *ad colorandum* va detto che la decisione nel merito del fatto contestato non avrebbe portato a diverso risultato, attesa l'inconsistenza probatoria offerta in relazione tanto al *tumus*, quanto al *periculum*.

Il ricorso va rigettato e le spese poste a carico del ricorrente soccombente



P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria capua Vetere, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ s.r.l. contro ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, così provvede:

IL CASO.it

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore del resistente che liquida in € 1.520,00, di cui € 600,00 per diritti, € 900,00 per onorari ed € 20,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 12,5%.

Santa Maria Capua Vetere, il 1/6/07

Il Giudice

dott. Raffaele Donnarumma

